

SINTETICA COMPARAZIONE TRA L'ISTITUTO DEL «GRATUITO PATROCINIO» ED IL «FINANZIAMENTO DEL CONTENZIOSO».

IL THIRD-PARTY LITIGATION FUNDING, È UNO STRUMENTO INNOVATIVO RIVOLTO AD UNA PIÙ AMPIA ED ETEROGENEA PLATEA DI UTENTI ED HA IL PREGIO DI CONTEMPERARE GLI INTERESSI DELL'ASSISTITO CON QUELLI DELL'AVVOCATO.

Inizio questa analisi tra i due istituti partendo dall'art. 24 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana che al primo comma garantisce a chiunque il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

L'astratto precetto costituzionale è spesso concretamente limitato dalla realtà economica: l'accesso alla giustizia civile ha dei costi, tanto in termini di imposte e contributi quanto di competenze professionali per l'assistenza legale e/o tecnica etc., che possono risultare elevati al punto da impedire ai privati ed alle imprese di fruirne effettivamente.

Questa situazione determina l'esecrabile conseguenza di sempre maggiori rinunce all'esercizio dell'azione giudiziale per la tutela dei diritti che, di fatto, si traducono in altrettante situazioni di denegata giustizia con i conseguenti effetti negativi non solo sociopolitici ma anche economici.

Per arginare questo fenomeno, in applicazione del precetto di cui al terzo comma dell'art. 24 della Costituzione (Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione) l'ordinamento italiano conosce l'istituto del «Patrocinio a spese dello Stato», noto anche come «Gratis patrocínio».

Questo istituto, disciplinato alla parte III^A del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) è quello strumento che consente ai cittadini che non hanno la possibilità economica per pagare un avvocato per la loro difesa nei processi civili e amministrativi, contabili e tributari, di potersi avvalere dell'assistenza gratuita di un professionista legale (liberamente nominato tra coloro che sono iscritti in un elenco), presentando apposita domanda.

La normativa fissa poi le condizioni, in particolare economiche (invero particolarmente modeste), affinché il cittadino possa chiedere di essere ammesso al patrocinio gratuito... che, in realtà, completamente gratuito non è!

Infatti, se il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato risulterà soccombente nel giudizio, sarà comunque tenuto a pagare le spese processuali alla controparte.

Inoltre, tale operazione dovrebbe contemperare l'interessi dei soggetti ammessi a fruire della misura con quello degli avvocati di percepire un compenso equo e giusto per la loro opera.

Anche in questo caso pare che l'istituto non sia effettivamente in grado di soddisfare le aspettative.

La modesta soglia reddituale (11.500 € circa) oltre la quale il cittadino non è ammesso a presentare la domanda di accesso al patrocinio a spese dello Stato, e la recente Relazione biennale sull'applicazione della normativa in commento **[1]**, realizzata dallo stesso Ministero della Giustizia, che ha evidenziato come la parcella media netta (ossia al netto di IVA e contributi previdenziali) liquidata all'avvocato per l'attività svolta in un intero processo civile, sia pari a poco meno di 430 € **[2]**, ne evidenziano tutti i limiti.

Tanto detto, non possiamo che chiederci se vi siano delle alternative, se vi siano degli strumenti che consentono di soddisfare entrambi gli interessi, quello degli indigenti all'esercizio dell'azione giudiziale per la tutela dei loro diritti da un lato, e quello degli avvocati di percepire puntualmente un compenso equo e decoroso dall'altro.

La risposta a questi interrogativi può essere individuata nell'istituto del «Finanziamento del contenzioso» o «Third-party litigation funding».

Il finanziamento del contenzioso, istituto di derivazione anglosassone, è quel contratto in forza del quale il “finanziatore”, previa la valutazione della meritevolezza della controversia portata alla sua attenzione, si assume i costi processuali (legali ed eventualmente tecnici) della lite di un terzo, nella quale non ha alcun interesse diretto, ed il rischio dell'insuccesso, ossia il rischio di non percepire il prezzo del servizio erogato e di farsi carico delle spese processuali dovute alla controparte in caso di soccombenza.




È evidente, da un lato, che questo strumento, che lascia al finanziato la (totale) libera scelta del professionista legale che lo assisterà in giudizio (civile o arbitrale), è ideale per tutti coloro, non solo privati cittadini ma anche imprese individuali e collettive, che, indipendentemente da una soglia di reddito, non possono o semplicemente non vogliono farsi carico dei costi del giudizio e dell'incertezza dello stesso.

A differenza del gratuito patrocinio quindi, nel finanziamento della lite si verifica una vera e propria e definitiva traslazione dei costi e del rischio processuale dalla parte ad un soggetto terzo.

Dall'altro, è altresì evidente l'utilità del servizio per l'avvocato incaricato dal finanziato.

Il finanziatore, infatti, o si limiterà a valutare l'accordo economico tra il finanziato e l'avvocato, oppure otterrà l'incarico di negoziarlo. In entrambi i casi si farà direttamente carico dei costi del professionista legale che in questo modo percepirà il compenso concordato (solitamente secondo i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi) alle scadenze concordate.

In sintesi, il finanziamento del contenzioso:

-  non pone limiti reddituali. Ad esso possono accedere tutti coloro, siano essi privati cittadini che imprese, che hanno una causa meritevole e non possono o semplicemente non vogliono sostenere i costi ed il rischio di un processo;
-  favorisce l'accesso alla giustizia rendendo effettivo il precetto di cui all'art. 24 della Costituzione.
-  salvaguarda la posizione dell'avvocato che può in questo modo consolidare il rapporto con il proprio cliente e/o implementare i servizi offerti dal proprio studio e, in ogni caso, concentrarsi sul proprio core business con la certezza di percepire il compenso concordato, alle scadenze concordate.

Note:

[1] Relazione biennale al Parlamento sulla applicazione della normativa del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili e penali – Biennio 2017/2018.

[2] Il CNF ha recentemente siglato con il Ministero della Giustizia un Protocollo d'intesa con le tabelle per la liquidazione dei compensi agli avvocati.

Bio:

Avv. Davide De Vido, titolare dell'omonimo studio legale e CEO e co-founder della società FiDeAL. FiDeAL è il primo provider italiano di soluzioni di «finanziamento del contenzioso», ricerca ed investe nel contenzioso civile e/o commerciale di terze parti assumendosi i costi della lite ed il rischio dell'insuccesso.

Maggiori informazioni:

Sito: www.fideal.it

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/fideal/>

Scrivi a: info@fideal.it